



2. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E KAFALA

40. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte, nell'ambito delle sue competenze, garantisca un'applicazione efficace ed equa della Legge n. 149/2001 in tutte le Regioni e che:

(d) modifichi il Testo Unico sull'immigrazione per specificare esplicitamente il diritto al ricongiungimento familiare e la relativa applicazione a tutti gli stranieri aventi tale diritto, incluse le famiglie che si sono formate in Italia.

CRC/C/ITA/CO/3-4, 31, punto 40

Dal 2011 il ricongiungimento familiare è il primo motivo alla base delle pratiche di ingresso per gli stranieri che richiedono il visto di soggiorno di lungo periodo in Italia⁷. Considerando i dati all'1 gennaio 2016, **il ricongiungimento familiare è la prima motivazione di ingresso per il 44,8% delle domande**, seguito dalle richieste di asilo e protezione umanitaria (più del 28%)⁸. Anche per quanto concerne le persone di età minore si registra un incremento significativo dal 2011 (69.601 ingressi) al 2016 (331.608), ed un numero più che raddoppiato rispetto

al 2015 (144.355)⁹. Le nazionalità più rappresentate sono Marocco (48.543), Albania (42.029), Cina (33.778).

Il ricongiungimento familiare è regolato da norme che prevedono specifiche condizioni per la relativa richiesta¹⁰ e che sono state oggetto di varie modifiche nel tempo, anche dal 2011 a oggi¹¹.

In particolare, nel caso di ricongiungimento di cittadino straniero con europeo, si continua ad applicare il Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 che, in attuazione della direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, annovera espressamente nella nozione di familiare "i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner" (art. 2, n. 3). Nel caso di ricongiungimento di cittadino straniero con altro cittadino straniero, si applica il Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 – *Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* – e successive modifiche, che consente l'ingresso in Italia di minorenni per il ricongiungimento con stranieri regolarmente residenti, equiparando i "minori adottati o affidati o sottoposti a

⁷ Cfr. Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate (Roma, 9 novembre 2016). Le richieste di ingresso per motivi di lavoro, che erano al primo posto fino al 2010, sono fortemente diminuite negli ultimi anni, e in particolare tra il 2014 e il 2015, dal 23% al 9,1% sul totale degli ingressi. Il file è leggibile al seguente link: https://www.istat.it/it/files/2016/11/A-AUDIZIONE-CITTADINI-NON-COMUNITARI_DEFINITIVA.pdf?title=Cittadini+non+comunitari+-+09%2Fnov%2F2016+-+A+-+AUDIZIONE+CITTADINI+NON+COMUNITARI_DEFINITIVA.pdf.

⁸ Si tratta dei dati forniti dal Ministero dell'Interno: https://www.istat.it/it/files/2016/09/Cittadini-non-comunitari_2016.pdf?title=Cittadini+non+comunitari+-+29%2Fset%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf.

⁹ Fonte: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza

¹⁰ Oltre al rapporto di parentela o affinità occorre dimostrare la disponibilità di alloggio idoneo e un reddito minimo annuo, che aumenta a seconda del numero di familiari che si intende

ricongiungere ed è aggiornato annualmente (<http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/procedureitala/Pagine/Ricongiungimento-familiare.aspx>). Quanto alla procedura, la prima fase è di competenza della Prefettura – Sportello Unico per l'Immigrazione che, verificata l'esistenza o meno dei requisiti, rilascia o nega il nulla osta; la seconda parte è di competenza della Questura, che deve pronunciare un parere sull'insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero previsti dall'art. 4 comma 3 T.U. 286/98; infine la terza fase è di competenza dell'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese dove si trova il parente da ricongiungere, secondo l'art. 29 del T.U. e l'art. 6 comma 2 del Regolamento 394/99.

¹¹ Tra le modifiche di legge del periodo in esame, quelle contenute nei seguenti atti: L. 28 giugno 2012 n. 92; D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109; DL 28 giugno 2013 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 99; DL 28 giugno 2013 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 99; DL 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013 n. 119; DL 23 dicembre 2013 n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9; D.lgs. 13 febbraio 2014 n. 12; D.lgs. 4 marzo 2014 n. 40; L. 7 luglio 2016 n. 122; D.lgs. 29 ottobre 2016 n. 203.



tutela” ai “figli” (art. 29). Per l’ingresso ai fini del ricongiungimento di minorenni stranieri con rifugiati e con titolari di protezione internazionale sussidiaria, è prevista una procedura agevolata, in quanto non sono richiesti i requisiti della disponibilità dell’alloggio e del reddito minimo (art. 29-bis). Nel Rapporto Governativo si fa riferimento solo all’interpretazione e applicazione dell’art. 31¹² sulle “disposizioni a favore di minori”, che tuttavia riguardano persone di età minore conviventi e regolarmente soggiornanti con stranieri già in Italia, mentre il ricongiungimento riguarda anche le domande di ingresso ai fini della formazione della famiglia e non solo i nuclei già conviventi¹³. **L’istituto del ricongiungimento ha incontrato negli ultimi anni il favore sia del Legislatore**, con leggi volte ad agevolare il relativo diritto, sia della giurisprudenza, che ha interpretato in maniera estensiva le norme applicabili ai fini dell’individuazione dei familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento, e ha riconosciuto il diritto stesso al ricongiungimento accrescendo la rilevanza dei rapporti familiari rispetto agli altri requisiti¹⁴. Sotto il primo profilo si evidenzia l’art. 34 comma 21 del D.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, che ha modificato il procedimento di opposizione al diniego del nulla osta per il ricongiungimento familiare, rendendo applicabile il rito sommario di cognizione e rendendo possibile che l’ordinanza di accoglimento del ricorso disponga il rilascio del visto anche in assenza di nulla osta. La Legge 7 luglio 2016 n. 122 ha invece modificato l’art. 31 sulle “Disposizioni a favore dei minori”, prevedendo un permesso di soggiorno per

motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età. Inoltre, con **Decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 – “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”** – è stato modificato l’art. 29, commi 7 e 8, del T.U. prevedendo l’invio delle domande di ricongiungimento familiare con modalità informatiche presso l’Ufficio unico per l’immigrazione territorialmente competente in base alla dimora del richiedente; ufficio che è tenuto a pronunciarsi **entro 90 giorni**, anziché 180 come in passato.

Sotto il secondo profilo della **giurisprudenza** intervenuta, si segnala che la Corte Costituzionale, tutelando l’unità familiare e la rilevanza dei rapporti familiari, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5 comma 5 del D.lgs. 286/1998, nella parte in cui non ricomprende, tra le persone che hanno diritto all’ingresso e al permesso di soggiorno, anche lo straniero che abbia legami familiari in Italia ma che sia privo di provvedimento formale di ricongiungimento¹⁵: tale può essere il caso del genitore che abbia usufruito dello strumento della cosiddetta “coesione familiare”, previsto dall’art. 30 comma 1, lettera c, o quello del genitore in condizione di irregolarità.

Riguardo alla situazione individuata nell’art. 31, comma 3, e cioè quella dell’autorizzazione del genitore privo di titolo all’ingresso o alla permanenza in Italia, per gravi motivi legati allo sviluppo psico-fisico del minore, in deroga alla normativa in materia, si evidenzia che la giurisprudenza si è conformata all’interpretazione estensiva data dalle

¹² L’art. 31 del T.U. (D.lgs. 286/1998) dispone che il minore segua la condizione giuridica del genitore con cui convive (o la più favorevole tra quelle dei genitori) e da qui il rischio di separazione da uno dei due genitori, in caso di espulsione o allontanamento non correttamente ponderato di quest’ultimo.
¹³ Sulla differente applicazione degli articoli 29 e 31 del T.U. cfr. Decreto Tribunale per i minorenni di Milano 2009/2013.

¹⁴ Oltre a quanto riportato nel testo, alcune pronunce hanno anche chiarito le procedure e i poteri delle autorità coinvolte (ad es. Ordinanza 30/10/2015 del Tribunale di Torino sez. I civile; Cassazione sent. n. 4984 del 28 febbraio 2013).

¹⁵ Sentenza 18 luglio 2013 n. 202 e, nella stessa direzione, Consiglio di Stato sent. 10 marzo 2015 n. 1223.



sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21799/2010 e n. 21803/2010¹⁶, come segnalato nel Rapporto Governativo.

Gli interventi della giurisprudenza sopra accennati, di favore verso l'istituto del ricongiungimento familiare, hanno riguardato vari aspetti, tra cui la prevalenza dei legami familiari e del superiore interesse del minore, rispetto all'interesse dello Stato alla gestione dei flussi migratori e al controllo delle frontiere, nella valutazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno di un genitore. In particolare, i requisiti previsti dalla normativa non devono essere applicati automaticamente e tassativamente, bensì devono essere bilanciati con i predetti interessi e diritti¹⁷.

Altre questioni, affrontate in senso positivo sono quelle relative a: il diritto al risarcimento dovuto dall'amministrazione in caso di ricongiungimento negato illegittimamente¹⁸; la necessità di considerare il requisito della minore età del figlio, di cui si chiede il ricongiungimento, al momento dell'istanza e non già della decisione, anche se nel frattempo il figlio è divenuto maggiorenne¹⁹; l'idoneità dei certificati anagrafici del Paese d'origine sull'attribuzione dello stato di figlio²⁰.

Con particolare riferimento al Marocco, che si conferma in testa alla classifica dei Paesi di provenienza, nonostante i flussi in ingresso siano in diminuzione (-15,2%), il

visto d'ingresso per il nostro Paese è dovuto prevalentemente a ricongiungimenti familiari, in una percentuale nettamente più significativa rispetto ad altri Paesi (83,1% nel 2015, in aumento rispetto al 66,5% del 2014). Si rileva inoltre che nel 2016 sono arrivati in Italia per ricongiungimento dal Marocco 48.543 persone di età minore, 16.878 dall'Egitto, 8.916 dalla Tunisia, 1.915 dall'Algeria.

Tali dati meritano attenzione, essendo compatibili con la possibilità che tra le domande per il ricongiungimento ne siano state presentate alcune per l'ingresso di persone di minore età in base a provvedimenti stranieri di "kafala", misura di protezione dell'infanzia riconosciuta dalla CRC²¹ ma che non ha una specifica corrispondenza tra le misure disciplinate nel nostro Paese.

Nella redazione dei precedenti Rapporti CRC, il Gruppo aveva raccomandato ai ministeri competenti la richiesta di informazioni circa il numero di persone di minore età in kafala presenti in Italia, e quale la loro situazione, chiedendone il monitoraggio. Tale richiesta non è stata evasa e non è dunque noto quanti siano i minorenni ricongiunti in Italia con adulti *kafil*, né se il loro numero sia aumentato²². La mancanza di queste informazioni preoccupa sotto diversi profili, evidenziati nei precedenti Rapporti²³.

¹⁶ Cfr. sentenza 7 settembre 2012 n. 15025 della Corte di Cassazione, secondo cui "accordare, seppur in via temporanea, la permanenza del genitore straniero in Italia non necessariamente (ed obbligatoriamente) richiede l'esistenza di situazioni eccezionali o urgenti legate alla salute del figlio minore"; Decreto 27 febbraio 2013 del Tribunale per i minorenni di Milano, secondo cui "il genitore straniero privo del permesso di soggiorno è autorizzato, ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 286/98 a permanere in Italia per un periodo determinato quando la sua espulsione determinerebbe una lesione del diritto del minore alla bi-genitorialità e all'unità familiare".

¹⁷ In base a detto principio sono stati dichiarati illegittimi provvedimenti di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, anche in presenza di condanne penali, precedenti ordini di allontanamento o mancanza dei redditi richiesti, nel caso in cui la persona non potesse essere considerata un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, o quando la mancanza di redditi fosse solo temporanea o compensata dai redditi di altri familiari. Tuttavia il perdurare del contenzioso sul

punto, sino a oggi, manifesta che tale interpretazione non è sempre applicata nella prassi amministrativa.

¹⁸ Corte di Appello di Bari, sent. n. 253 del 04/04/2013.

¹⁹ Cassazione, sent. n. 22307 del 27/09/2013; Consiglio di Stato, sent. n. 1 del 03/01/2014.

²⁰ Cassazione, sent. n. 15234 del 18 giugno 2013.

²¹ Art. 20. Si tratta di un istituto previsto nei Paesi di diritto islamico, per la tutela dei minori abbandonati, di cui il gruppo ha già scritto nei precedenti Rapporti CRC su: <http://www.gruppocrc.net/> Ricongiungimento-familiare.

²² Mancano in particolare i dati disaggregati sui minorenni in kafala che si trovano in Italia, suddivisi a seconda che il ricongiungimento sia avvenuto con cittadini italiani o stranieri, con il dettaglio del Paese di provenienza e l'età dei bambini.

²³ Cfr. ad esempio, ma non solo, il 7° Rapporto dove a pag. 73 già si rilevava: "Il monitoraggio risulta indispensabile sia per comprendere l'entità del fenomeno, soprattutto a tutela dei minori stessi, sia per attivare un sistema di controllo e sostegno da parte dei servizi sociali territoriali".



Oltre a mancare un chiaro monitoraggio per il periodo 2011-2016, il Gruppo evidenzia come problematica la mancanza nel Rapporto Governativo di riferimenti specifici alle novità legislative in materia di ricongiungimento familiare, a seguito della ratifica della *“Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori”* (L’Aja, 19 ottobre 1996)²⁴, operata dall’Italia con Legge 8 giugno 2015 n. 101²⁵.

Tale disposizione contempla espressamente e per la prima volta la kafala e rende non più operante in automatico il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in base ai quali può essere chiesto il ricongiungimento nel caso di minorenni non figli, ma equiparati ai figli, perché ad esempio sottoposti a tutela²⁶.

Nei precedenti Rapporti era stata sottolineata l’importanza di procedere, oltre che alla ratifica, alla definizione di precise condizioni in base alle quali riconoscere la kafala, nell’interesse delle persone di età minore e in maniera da rispettare le misure di protezione dell’infanzia del nostro ordinamento, al

fine di evitare un aggiramento della disciplina dell’adozione internazionale²⁷. Tuttavia, il Parlamento ha ratificato la Convenzione con ritardo e rinviato l’esame di norme volte a disciplinare nel dettaglio la kafala e ad armonizzare gli effetti di tale istituto con le misure di protezione dell’infanzia già esistenti nel nostro Paese²⁸.

Continuano quindi a mancare norme di dettaglio per queste procedure, a parte quelle generali previste nella stessa Convenzione, e non è noto alle Associazioni se finora siano o meno giunte all’Autorità Centrale Italiana – individuata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri – richieste in base all’art. 33, né quali decisioni siano state assunte.

Come già evidenziato dal Gruppo CRC nei precedenti Rapporti, è importante che, rispetto ai ricongiungimenti per kafala, siano garantiti il coordinamento e l’armonia degli interventi tra Autorità Centrale e autorità competenti per il rilascio dei visti, e che tali amministrazioni tengano conto dell’interesse di ogni minore coinvolto in ciascun caso di specie²⁹.

In questo quadro, vanno considerati i traguardi della giurisprudenza che ha dichiarato la prevalenza dell’interesse superiore dei minorenni coinvolti, rispetto

²⁴ La Convenzione è scaricabile su: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=70. I suoi scopi sono indicati nell’art. 1: “a) *determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;* b) *determinare la legge applicabile da tali autorità nell’esercizio della loro competenza;* c) *determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;* d) *assicurare il riconoscimento e l’esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;* e) *stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione”.*

²⁵ La legge è entrata in vigore il 10 luglio 2015, ma i provvedimenti stranieri per i quali è obbligatoria la nuova procedura sono quelli adottati a partire dall’1 gennaio 2016.

²⁶ Mentre prima della ratifica il riconoscimento dei provvedimenti di protezione del minore doveva avvenire in automatico, in presenza dei requisiti previsti dalla Legge 218/1995, oggi il loro riconoscimento è subordinato al rispetto di una procedura di consultazione tra Stati, prevista nell’art. 33. In particolare, affinché possa essere validamente disposto “il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo” in Italia (art. 3), l’autorità straniera competente in

base alla residenza del minore deve previamente consultare l’Autorità Centrale Italiana e inviarle un “rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza” (art. 33); solo se l’Autorità Centrale Italiana avrà approvato la misura, tenendo conto del superiore interesse del minore, il provvedimento straniero sarà riconosciuto da parte del Governo Italiano.

²⁷ Cfr. 6° Rapporto 2012-2013, pag. 68; 7° Rapporto 2013-2014, pag. 75 e 8° Rapporto CRC, 2° raccomandazione, pag. 85.

²⁸ Per il resoconto stenografico della seduta del 15 marzo 2015 – in cui è stata approvata la ratifica e disposta la separazione delle norme di dettaglio su proposta delle relatrici Senatrici Filippin e Fattorini, secondo cui “ci limitiamo ora a votare la ratifica semplice della Convenzione, prendendoci più tempo per un’adeguata traduzione nel nostro ordinamento di questa complicata questione” – si veda: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00906733.pdf>.

²⁹ Cfr. 4° Rapporto 2007-2008, pag. 56 ove si riportava il parere dell’Avvocatura di Stato 7032/2006, secondo cui la contrarietà della kafala all’ordine pubblico derivava dal fatto che non fosse riconducibile alle misure previste in Italia per la protezione dei minorenni (affidamento, adozione, tutela).



all'interesse dello Stato per la difesa dei confini, e la necessità imprescindibile di evitare aggiramenti delle norme applicabili in materia di adozione internazionale³⁰.

Infine, nonostante le specifiche raccomandazioni del Gruppo sul punto, non risulta siano stati stipulati accordi bilaterali con i Paesi di origine che non hanno ratificato la Convenzione del 1996 e da cui possono provenire domande di ricongiungimento familiare basate sulla kafala³¹.

In Italia, nel corso degli anni, abbiamo assistito anche al **fenomeno dei ricongiungimenti di figli ormai adolescenti con madri o genitori da cui si erano separati in tenera età**. Di solito sono quasi sempre le madri ad arrivare per prime in Italia, lasciando i figli nel Paese di origine, affidati a nonne e/o zie, in tenera età. Quindi il primo trauma è costituito dall'abbandono della madre. Quando ormai ragazzi, con più o meno successo, hanno faticosamente ricostruito una relazione di attaccamento con una figura significativa, e hanno già iniziato il percorso di costruzione della loro rete sociale, le devono lasciare per ricostruire tutto da zero in un ambiente diverso. C'è chi ha scritto che "il ricongiungimento familiare visto con gli occhi dei ragazzi è una rottura"³². Ne può derivare una "delusione" reciproca nel (ri)trovarsi: le madri si trovano ad affrontare bambini e bambine o preadolescenti impauriti e arrabbiati che, a loro volta, non conoscono e non riconoscono nelle loro madri una figura genitoriale affettiva e autorevole. A scuola poi c'è il problema della lingua,

senza facilitatori di apprendimento, né interventi di sostegno. Alle volte i conflitti intrafamiliari crescono d'intensità e, con essi, aumentano i comportamenti al limite della trasgressione. A ciò si aggiunge la difficoltà che i ricongiungimenti avvenuti negli ultimi anni si innestino su percorsi migratori alle volte fallimentari di per sé, in cui il genitore non ha trovato in Italia una stabilità economica e lavorativa tale da garantire una posizione sociale forte al minore in arrivo. Una delle risposte messe in atto è quella definita di "disaffiliazione": l'espressione qualifica il fatto che c'è anche un progressivo ritrarsi in "un mondo costruito all'interno del mondo, fatto di pari, di dinamiche che si riescono a riconoscere, di una lingua in cui si riesce a riconoscersi, di consumi culturali che perfettamente fanno sentire il ragazzo a proprio agio"³³.

Si segnala il fenomeno delle **bande di "latinos" nelle grandi città**. Il progressivo ritrarsi dalla nostra società, percepita come una società che "butta fuori", consente la creazione di una nuova realtà con propri linguaggi e proprie dinamiche. Non a caso queste bande dalla forte appartenenza attirano ragazzi e ragazze in difficoltà, anche se non sudamericani: sono mondi diversi messi in comunicazione da uguali percorsi, traiettorie, sofferenze ed elementi di forte crisi, quali la violenza tra pari, il consumo di alcol e una sessualità precoce che spesso viene utilizzata come strategia di affermazione del proprio essere donna, con l'unico codice in qualche modo legittimato. Il fenomeno delle bande latino-

³⁰ Nelle sentenze intervenute negli anni è stato riconosciuto: il valore della kafala di protezione del minore con funzione che può essere collocata a metà tra l'affidamento e l'adozione (Cass. 7472/2008); la prevalenza dell'interesse del minore rispetto ai valori di difesa del territorio e contenimento dell'immigrazione (ibidem e già Cass. 198/2003 e Cass. 205/2003); la kafala può fungere da presupposto per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.lgs. 286/1998 (Cass. 19734/2008); l'impossibilità di negare a priori il visto per ricongiungimento del minore in kafala con cittadini italiani (Cass. S.U. 21108/2013 e Cass. 1843/2015).

³¹ Si conferma quanto indicato nel precedente Rapporto in nota 90 sul fatto che il Marocco è l'unico Paese di tradizione

giuridica islamica che ha sinora ratificato la Convenzione (2002). Quanto agli altri Paesi da cui provengono principalmente le domande di ricongiungimento, hanno ratificato la Convenzione anche l'Albania (2006) e l'Ucraina (2007).

³² Massimo Conte e Codici - Agenzia di ricerca sociale, "Giovani migranti tra inclusione, integrazione subalterna e disaffiliazione", intervento al Convegno "Migrazione e salute mentale dall'età evolutiva all'età adulta", Milano 10 marzo 2009.

³³ *Ibidem*.



americane è stato portato alla luce con le indagini realizzate durante la prima metà degli anni 2000 e svolte dalle Procure presso il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i minorenni di Milano, ma era un fenomeno già conosciuto anche nel distretto della Corte d'Appello di Genova³⁴. Nel 2016 sono entrati in Italia dal Sud America per ricongiungimenti familiare complessivamente 20.848 persone di età minore, di cui il 36,4% nella fascia 13-17 anni (rispetto al 25,2% della media generale). I Paesi più rappresentati sono stati Perù (8.210), Ecuador (7.196), Brasile (1.875), Bolivia (1780).

Pertanto il **Gruppo CRC raccomanda:**

1. Al Ministero dell'Interno di continuare a raccogliere e rendere disponibili i dati disaggregati sul numero di ingressi per ricongiungimento familiare di minorenni, con la specifica del tipo di provvedimento straniero su cui è stata fondata la richiesta, del Paese di provenienza, fascia d'età e, se possibile, specificando con chi avviene il ricongiungimento;

2. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di avere cura che l'Italia stipuli accordi bilaterali specifici con i Paesi d'origine delle persone di età minore che non abbiano ratificato la *Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori*, firmata a L'Aja il 19 ottobre 1996, e che vengano raccolti e resi pubblici i dati disaggregati sui minorenni in kafala che si trovano sul territorio italiano, suddivisi a seconda che il ricongiungimento sia avvenuto con

cittadini italiani o con stranieri, con il dettaglio del Paese di provenienza, dell'età, delle persone con cui i bambini si sono ricongiunti (es. coppie, single, età, nazionalità, anni di residenza in Italia), del tipo di kafala (giudiziale o consensuale, a terzi o di tipo "intrafamiliare" e, in tal caso, con il dettaglio sul grado di parentela);

3. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia di avere cura che vengano potenziati i servizi e le agenzie educative e formative e di investire nella formazione degli operatori a tutti i livelli: servizi socio-educativi, scuola, pediatri di famiglia, Terzo Settore, al fine di approntare interventi di sostegno idonei anche dal punto di vista etnico-culturale per i ricongiungimenti familiari, in modo da dare risposte adeguate al disagio espresso delle persone di età minore coinvolte.

³⁴ Joseph Moyersoen (2016), "Le bande di giovani latino-americani: dalle origini del fenomeno agli interventi della giustizia minorile a Milano", in *Minorigiustizia*, n. 3.